

anm 

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - L'Italia è una Repubblica
La sovranità appartiene al popolo
nei limiti della Costituzione

ART. 2 - La Repubblica
dell'uomo

Separazione carriere e nuovo Csm

**Cosa prevede la riforma
costituzionale**

Separazione carriere e nuovo Csm
Cosa prevede la riforma costituzionale

1. CONTENUTI E TEMPI
2. CARRIERE SEPARATE
3. SDOPPIAMENTO DEL CSM
4. IL METODO DEL SORTEGGIO
5. FUNZIONI DEL NUOVO CSM
6. L'ALTA CORTE DISCIPLINARE

1. CONTENUTI E TEMPI

Il disegno di legge che modifica il Titolo IV della Costituzione, nella parte dedicata alla magistratura, introducendo per la prima volta nel nostro Paese la separazione delle carriere per i magistrati e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura è stato presentato dal ministro Carlo Nordio alla Camera il 13 giugno 2024.

Trattandosi di una riforma costituzionale è necessaria una doppia lettura in entrambi i rami del Parlamento, con un intervallo di tempo non minore di tre mesi. Se in seconda lettura il provvedimento non ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi, potrà essere sottoposto a referendum entro tre mesi (su iniziativa di un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali).

Le norme più rilevanti del testo riguardano la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un'Alta Corte disciplinare.

*“Una riforma che, stravolgendo l’attuale assetto costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione, riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini”, **afferma l’Associazione nazionale magistrati.***

*“La separazione delle carriere - si legge in un documento del comitato direttivo centrale dell’**Anm** approvato il 15 giugno 2024 - non risponde ad alcuna esigenza di miglioramento del servizio giustizia, ma determina l’isolamento del pubblico ministero, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo ad una logica securitaria, nonché ponendo le premesse per il concreto rischio del suo assoggettamento al potere esecutivo”.*

2. CARRIERE SEPARATE

La proposta di legge modifica l'articolo 104 della Costituzione e stabilisce che la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Quindi precisa che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

Attualmente la carriera dei magistrati è unica e il passaggio tra funzione requirente e giudicante è possibile - di fatto - solo una volta entro 10 anni dalla prima assegnazione, per effetto della riforma Cartabia del 2022.

*I passaggi tra le due funzioni non sono così frequenti come ha sottolineato la **Prima Presidente della Corte di cassazione**, in audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera: “Nell'arco di cinque anni è dello 0,83% la percentuale dei pubblici ministeri con funzioni requirenti passati a funzioni giudicanti; e dello 0,21% la percentuale dei giudici divenuti pm”.*

3. SDOPPIAMENTO DEL CSM

La riforma prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, con novità anche riguardo alla composizione degli stessi. La presidenza di entrambi è attribuita al Presidente della Repubblica, come per l'attuale Csm. I membri del Csm restano in carica per 4 anni.

Sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

4. IL METODO DEL SORTEGGIO

Il nuovo articolo 104 della Costituzione introduce una novità rilevante per la designazione dei restanti componenti del nuovo Csm, e cioè un **sorteggio**, secondo il seguente meccanismo:

- per **un terzo** sorteggiati da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune compila mediante **elezione** (entro sei mesi dall'insediamento).
- per i restanti **due terzi** sorteggiati rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti secondo regole affidate ad una legge ordinaria.

Ciascun consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti indicati dal Parlamento.

Quindi il Parlamento elegge, e poi sorteggia dall'elenco degli eletti, chi poi farà parte del Consiglio. I magistrati invece non hanno più diritto di voto.

5. FUNZIONI DEL NUOVO CSM

Nel disegno del governo spettano al nuovo Csm, sia giudicante che requirente, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. **Sparisce la giurisdizione disciplinare affidata ad un'Alta Corte.**

La posizione dell'Anm

Per l'Associazione nazionale magistrati dalla riforma *“emerge un disegno di indebolimento della magistratura, realizzato essenzialmente attraverso la separazione dell'unico ordine giudiziario mediante la previsione di due diversi Csm, uno per i giudici e l'altro per i pubblici ministeri, con un subdolo affidamento della direzione dei due organi alla componente di nomina politica, e mediante l'attribuzione della competenza disciplinare ad un'Alta Corte, che si configura come un tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria”.*

6. L'ALTA CORTE DISCIPLINARE

La riforma sottrae dunque al Csm la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti per affidarla ad un'Alta Corte.

Si compone di 15 giudici:

- 3 nominati dal Presidente della Repubblica **tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;**
- 3 componenti estratti a sorte **da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune** compila entro sei mesi dall'insediamento;
- 6 componenti estratti a sorte tra i **magistrati giudicanti** in possesso di specifici requisiti;
- 3 componenti estratti a sorte tra i **magistrati requirenti** in possesso di specifici requisiti.

Il presidente è eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o dal Parlamento.

È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell'Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte, che giudica in una composizione differente.

La riforma rinvia infine alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, e tutte le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MAGISTRATI



Separazione carriere e nuovo Csm

Cosa prevede la riforma costituzionale

www.associazionemagistrati.it

